

## CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

### IL PRESIDENTE

Viste le proprie Disposizioni del 13 maggio u.s. per cui «*nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020 la trattazione dei procedimenti in sede può avvenire soltanto per specifiche ragioni, attestate formalmente dal presidente del collegio arbitrale, che abbiano riferimento all'essenzialità di una trattazione dell'affare non scritta o in modalità a distanza, ovvero all'essenzialità e indifferibilità della partecipazione di terzi in modalità diversa dal collegamento videotelefonico e comunque alla non delegabilità dell'eventuale atto di istruzione al solo presidente del collegio o a quello degli arbitri più conveniente secondo le circostanze, ferma l'accessibilità dell'udienza mediante collegamento videotelefonico degli altri*»;

Vista la legge 25 giugno 2020, n. 70, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 giugno 2020, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in particolare la norma che individua nel 30 giugno scorso il termine finale di vigenza dei provvedimenti vincolanti dei capi degli uffici giudiziari disposti a norma dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e così anche del Presidente della Camera arbitrale per quanto compatibile, anticipando il termine rispetto al 31 luglio 2020 già previsto;

Vista la Comunicazione del Segretario generale dell'Autorità in data 1° luglio u.s.;

Stante il ripristino dell'ordinaria modalità di accesso alle sedi di giustizia e ai servizi alle stesse connessi;

revoca le Disposizioni del 13 maggio 2020;

rimangono ferme le prescrizioni eventualmente esigibili per l'accesso e il soggiorno nella sede dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2020

Ferruccio Auletta